

N. 229-3730-3826-3935-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 22 luglio 1999*

(Relatore: **MASELLI**, per la maggioranza)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

n. 229, d'iniziativa del deputato **CAVERI**

---

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena  
della regione Friuli-Venezia Giulia

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

n. 3730, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICCOLINI, MARTINO, VALDUCCI, COLLAVINI**

---

Norme in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province  
di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine

---

*Presentata il 21 maggio 1997*

---

**n. 3826**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI BISCEGLIE, MUSSI, FOLENA, RANIERI, RUFFINO, BARTOLICH,  
BUGLIO, BRACCO, CAPPELLA, CORSINI, MARIANI, MIGLIAVACCA,  
SCHIETROMA, SERAFINI, SOLAROLI**

---

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena  
del Friuli-Venezia Giulia

---

*Presentata il 5 giugno 1997*

---

**n. 3935**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FONTANINI, BOSCO**

---

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena

---

*Presentata il 1° luglio 1997*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito di intervento normativo.* Il testo che viene presentato all'Assemblea è il testo unificato delle proposte di legge Caveri C. 229, Niccolini C. 3730, Di Bisceglie C. 3826 e Fontanini C. 3935, il quale intende attuare integralmente l'articolo 6 della Costituzione, che prevede la tutela delle minoranze linguistiche. Per la verità in Friuli-Venezia Giulia esistono varie forme di tutela nelle province di Trieste e di Gorizia, mai estese alle minoranze slovene (da altri definite slavofone) della provincia di Udine. Le disposizioni esistenti adottate in vari periodi, anche in seguito a patti internazionali, come il Trattato di Londra e quello di Osimo, hanno bisogno di essere chiarificate ed unificate in un quadro organico che dovrebbe essere assicurato dal provvedimento in esame ed in particolare dall'adozione del testo unico previsto dall'articolo 6.

*Istruttoria legislativa— Audizioni informali.* Nei mesi di novembre e dicembre 1998 il Comitato ristretto ha proceduto ad una serie di audizioni informali. In particolare, sono stati ascoltati il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in seno al medesimo Consiglio, i Presidenti delle province di Trieste, Gorizia e Udine, i sindaci di Gorizia e Trieste, il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e i sindaci di alcuni comuni minori. Il Comitato ristretto ha, inoltre, proceduto alle audizioni delle associazioni slovene, delle associazioni italiane e dei rappresentanti delle componenti slovene dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

*Illustrazione del testo unificato delle proposte di legge C. 229, C. 3730, C. 3826 e C. 3935.*

L'articolo 1 fissa il principio cardine della legge, dichiarando che la Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani che appartengono alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine. L'articolo 2 fissa gli agganci della legge alle convenzioni europee ed ai principi di esse che si intendono puntualmente applicare.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione di un Comitato paritetico cui spetta il compito di definire l'ambito territoriale in cui troverà applicazione la legge e le forme con cui avverrà tale definizione.

L'articolo 5 considera la particolare situazione della Val Canale in cui, accanto ad una minoranza slovena, risiede una minoranza germanofona.

Gli articoli da 7 a 10 riguardano il ripristino dei nomi e dei cognomi sloveni, il diritto di avere documenti bilingui, l'uso dello sloveno nei consigli comunali, nonché disposizioni in materia di toponomastica, mentre gli articoli da 11 a 14 si occupano dell'istruzione in lingua slovena.

L'articolo 15 si occupa delle scuole slovene di educazione musicale e l'articolo 16 di istituzioni ed attività della minoranza. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di associazioni sportive slovene; l'articolo 18 contiene norme per i rapporti transfrontalieri, mentre l'articolo 19 contiene previsioni a proposito del Teatro stabile sloveno.

L'articolo 20 riguarda i palazzi da concedere in uso totale o parziale alla minoranza slovena; l'articolo 21 reca norme a tutela del patrimonio storico ed artistico; l'articolo 22 difende legittimi interessi so-

ciali, economici ed ambientali, mentre l'articolo 23 detta norme sulla vita sindacale.

L'articolo 24 punisce chi offende la minoranza linguistica slovena, mentre l'articolo 25 prevede norme per la fase transitoria. L'articolo 26 reca norme per possibili variazioni future dell'ambito territoriale di applicazione della legge.

Gli articoli 27 e 28 recano, infine, disposizioni finali ed elettorali.

In complesso, si tratta di una applicazione particolare della normativa generale

contenuta nel nuovo testo della proposta di legge C. 169, approvata dalla Camera ed attualmente in corso di esame al Senato, recante norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche, tenendo anche conto della particolare situazione della minoranza linguistica slovena in una regione a statuto speciale.

Raccomando, in conclusione, l'approvazione del provvedimento in esame.

Domenico MASELLI,  
*Relatore per la maggioranza.*

## TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

**Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.**

## ART. 1.

*(Riconoscimento della minoranza slovena).*

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

## ART. 2.

*(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

*b)* il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

*c)* la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

*d)* la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali per le lingue regionali o minoritarie utilizzate in forma simile o identica in due o più Stati.

### ART. 3.

*(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di seguito denominato « Comitato », composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

*a)* quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

*b)* sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

*c)* tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

*d)* sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

## ART. 4.

*(Ambito territoriale di applicazione della legge).*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, sentiti i comuni interessati, dal Comitato ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

## ART. 5.

*(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale).*

1. Forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona. Al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è demandato il compito di approvare le disposizioni necessarie.

## ART. 6.

*(Testo unico).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

## ART. 7.

*(Nomi, cognomi, denominazioni slovene).*

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli

nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo, nell'osservanza dei principi e dei criteri direttivi desumibili dai commi 3 e 4 del presente articolo, che disciplini le modalità per consentire ai cittadini appartenenti alla minoranza slovena di ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome.

6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

#### ART. 8.

*(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).*

1. Nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4 alla minoranza slovena è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico



interesse. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali dei comuni di Trieste, Gorizia e Muggia le singole amministrazioni interessate istituiscono almeno un ufficio rivolto ai cittadini che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

#### ART. 9.

*(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).*

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di pro-

poste, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. A richiesta degli interessati i componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso della lingua slovena.

#### ART. 10.

*(Insegne pubbliche e toponomastica).*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati i comuni, le frazioni di comune e le località in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

#### ART. 11.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si pro-

cede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

5. Nell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue, suscettibile di adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, è consentito derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

*(Disposizioni per la provincia di Udine).*

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa dovrà comprendere anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere in lingua slovena.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 è obbligatorio l'insegnamento della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali.

3. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico. Qualora i genitori non intendano avvalersi di tale insegnamento, ne informano la scuola al momento dell'iscrizione.

4. Nelle scuole secondarie, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti.

6. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di

San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole, cui viene riconosciuta autonomia didattica e amministrativa, sono conformi agli orientamenti educativi ed ai programmi didattici ministeriali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, è prevista e disciplinata, nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, l'istituzione di scuole statali bilingui o con sezioni bilingui, con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

#### ART. 13.

##### *(Organi per l'amministrazione scolastica).*

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia e Udine è istituito uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.

2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra candidati in possesso dei requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva. Tale ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua d'insegnamento slovena.

3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità di cui agli articoli

7 e 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dall'intendente regionale di cui al comma 2 del presente articolo. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della presente legge.

ART. 14.

*(Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).*

1. È istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro funzionamento e lo stato giuridico ed economico del personale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

ART. 15.

*(Istruzione musicale).*

1. Alle scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuto, nelle forme e nei modi più adeguati alle specifiche esigenze, le *status* di conservatorio di musica statale.

2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi di esame sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è definito, nel numero ritenuto necessario a soddisfare le esigenze di cui ai commi 1 e 2, l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente attualmente in servizio nei centri musicali « *Glasbena matica* » ed « *Emil Komel* », con effetto anche riguardo al servizio prestato ed al rapporto instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 16.

##### *(Istituzioni e attività della minoranza slovena).*

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno della attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tal fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Per gli anni 1999-2002 è destinata al fondo di cui al comma 1 la somma complessiva di lire 30 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è definito annualmente nella legge finanziaria.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

*(Associazioni sportive slovene).*

1. L'« Unione delle associazioni sportive slovene – *Zdruzenje slovenskih drustev v Italiji* » in Italia è riconosciuta quale ente di promozione sportiva, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

ART. 18.

*(Rapporti con la Repubblica di Slovenia).*

1. Il Governo assume le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia, nell'osservanza dei principi e delle finalità di cui alla presente legge. Si osservano altresì le norme transfrontaliere previste dall'Unione europea e dal Consiglio di Europa.

ART. 19.

*(Teatro stabile sloveno).*

1. Il « Teatro stabile sloveno di Trieste – *Slovensko stalno gledališce* » è ricono-



sciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

ART. 20.

*(Restituzione di beni immobili).*

1. La casa di cultura « *Narodni dom* », di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, e il « *Trgovski dom* » di Gorizia sono assegnati al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinati, in uso gratuito, alle attività della minoranza slovena. Le relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con legge regionale, di intesa con il Comitato. La casa di cultura « *Narodni dom* », già hotel Balkan, verrà inoltre anch'essa assegnata al demanio della regione e progressivamente destinata ad attività scientifiche, accademiche, linguistiche e culturali slovene, compatibilmente con il reperimento di sistemazioni idonee alle funzioni che attualmente sono ospitate dall'edificio, non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni immobili di cui al comma 1 è di competenza della regione, che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione degli stessi immobili.

3. Le procedure di restituzione o di indennizzo alla minoranza slovena per gli altri beni di cui a qualsiasi titolo sia stata privata sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato.

ART. 21.

*(Tutela del patrimonio storico ed artistico).*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano

misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

#### ART. 22.

*(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali).*

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche dei territori stessi. A tal fine, negli organi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica utilità, è necessario procedere ad espropriazione di immobili o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi nei territori di cui al comma 1, deve tenersi conto delle eventuali proposte tendenti ad ovviare o a ridurre i danni a proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese. Deve essere altresì garantito un giusto e sollecito indennizzo ai singoli aventi diritto, nonché un congruo risarcimento alla popolazione locale per gli eventuali danni sociali arrecati alla comunità.

3 Per la finalità di cui al presente articolo le autorità competenti devono avviare opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della minoranza slovena.

4. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori di cui all'articolo 4, lo Stato assegna contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, re-

cante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 23.

*(Organizzazioni e attività sindacali).*

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, che per la loro consistenza e diffusione nei territori di cui all'articolo 4 abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena, sono estesi, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 24.

*(Tutela penale).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge ovvero offende ed ingiuria le persone per la loro appartenenza etnica slovena, o limita o impedisce alle stesse l'uso della propria lingua, è punito ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

ART. 25.

*(Norma transitoria).*

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal

consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

ART. 26.

*(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).*

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato.

2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

ART. 27.

*(Disposizioni finali).*

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche in favore della

minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 28.

*(Collegio elettorale unico).*

1. I comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 sono inseriti in un unico collegio elettorale ai fini delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 229, d'iniziativa del deputato  
Caveri**

## ART. 1.

*(Riconoscimento della minoranza slovena).*

1. La minoranza di lingua slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali adottano misure idonee ad assicurare agli appartenenti alla minoranza slovena l'esercizio pieno ed effettivo di tutti i loro diritti e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione ed a condizione di piena uguaglianza.

## ART. 2.

*(Ambito territoriale di applicazione della legge).*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano, alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

## ART. 3.

*(Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, è istituita, con sede a Trieste, la Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il Commissario del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato, cui spetta la presidenza della Commissione;

b) il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;

c) tre esperti nominati dal Consiglio dei ministri, di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;

d) tre esperti nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato, di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;

e) i parlamentari, i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia ed i consiglieri provinciali di Trieste, Gorizia ed Udine che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura alle elezioni;

f) tre rappresentanti designati da un'apposita assemblea composta dai consiglieri comunali e circoscrizionali eletti nel Friuli-Venezia Giulia, che abbiano dichiarato la loro appartenenza alla minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura alle elezioni, assicurando la rappresentanza delle singole province;

g) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza slovena, assicurando la rappresentanza delle singole province del Friuli-Venezia Giulia.

3. Con il decreto istitutivo della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo funzionamento.

4. La costituzione della Commissione di cui al comma 1, nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione di cui al comma 1 è rinnovata in occasione di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa data.

6. Le competenze della Commissione di cui al comma 1 sono individuate negli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18 e 25. La Commissione esprime il proprio parere sull'attuazione delle leggi relative alla minoranza slovena in Italia.

7. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentite la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali competenti in materia.

#### ART. 4.

*(Nomi, cognomi e denominazioni slovene).*

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre di lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, un decreto legislativo, nell'osservanza dei principi di cui alla presente legge, che disciplini le modalità affinché i cittadini appartenenti alla minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

#### ART. 5.

*(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).*

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui all'Allegato A alla presente legge hanno diritto di usare anche la propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse, e di ricevere risposta in tale lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo italiano.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, che riguardino gli appartenenti alla minoranza slovena sono redatti in italiano e sloveno o accompagnati da traduzione in lingua slovena. Le stesse disposizioni si applicano anche per gli avvisi e le pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organiz-

zazione interna. I relativi provvedimenti, indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'autorità governativa e con la Commissione di cui all'articolo 3.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

#### ART. 6.

*(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).*

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive operanti nel territorio di cui all'articolo 2 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in italiano sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. A richiesta delle parti interessate i componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nel territorio di cui all'articolo 2 è ammesso l'uso della lingua slovena.

#### ART. 7.

*(Insegne pubbliche e toponomastica).*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 e gli enti interessati, sono determinati i comuni e le frazioni di co-

mune in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

#### ART. 8.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla razionalizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico,



nonché a favore di autori di testi e dispenze che non siano cittadini italiani, appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 9.

*(Disposizioni per la provincia di Udine).*

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere in lingua slovena.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura locali.

3. All'atto dell'iscrizione negli istituti di istruzione obbligatoria i genitori degli alunni devono dichiarare se essi intendano avvalersi degli insegnamenti previsti dal comma 2.

4. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma 7, sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti.

6. Le scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena, funzionanti su iniziativa privata nel comune di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga alle norme vigenti in materia. Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della lingua e, in generale, della cultura slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. A conclusione di un ciclo sperimentale e sentita la Commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è prevista e disciplinata, nei comuni della provincia di Udine indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. Le necessarie misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

#### ART. 10.

*(Organi per l'amministrazione scolastica).*

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia ed Udine è istituito uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.

2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretto da un inten-

dente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra candidati in possesso dei normali requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva. Tale ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole ed istituti con lingua d'insegnamento slovena.

3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dall'intendente di cui al comma 2 del presente articolo. La composizione della Commissione, le modalità di elezione ed il suo funzionamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

#### ART. 11.

*(Formazione culturale e professionale degli insegnanti).*

1. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena d'ogni ordine e grado, nonché degli insegnanti dei corsi e delle scuole di cui all'articolo 9 della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia può stipulare apposite convenzioni con le università italiane e con quelle slovene, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, e previa intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.

#### ART. 12.

*(Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).*

1. È istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1 del presente articolo, il loro funzionamento e gli aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

#### ART. 13.

*(Istruzione musicale).*

1. Le scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine sono riconosciute come conservatorio di musica statale operante in ambito regionale.

2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è definito l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente attualmente in servizio presso i centri musicali « Glasbena matica » ed « Emil Komel », con effetto anche riguardo al servizio prestato ed al rapporto instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 14.

*(Fondo di sostegno per le iniziative ed attività della minoranza).*

1. È istituito un fondo speciale per sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative o editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza.

2. I criteri per la ripartizione e l'erogazione dei contributi sono definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3, che prevede altresì a designare cinque membri appartenenti alla minoranza slovena, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che compongano il comitato per la gestione del fondo di cui al comma 1. Il comitato è presieduto dal Commissario del Governo del Friuli-Venezia Giulia.

3. Per il triennio 1996-1998 è destinata al fondo di cui al comma 1 la somma complessiva di lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

4. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è definito annualmente nella legge finanziaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 15.

*(Rapporti con la Repubblica di Slovenia).*

1. Il Governo assume le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia, nell'osservanza dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

## ART. 16.

*(Associazioni sportive slovene).*

1. L'« Unione delle associazioni sportive slovene - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji » in Italia è riconosciuta quale ente di promozione sportiva, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

## ART. 17.

*(Teatro stabile sloveno).*

1. Il « Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče » è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

## ART. 18.

*(Restituzione di beni immobili).*

1. Il « Narodni dom » (*ex* hotel Bolkan) di Trieste, la casa di cultura « Narodni dom », di Trieste, Rione San Giovanni, costituita da edificio, cortile ed accessori, ed il « Trgovski dom » di Gorizia sono assegnati al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinati, in uso gratuito, alla minoranza slovena, e le relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con legge regionale, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni immobili di cui al comma 1 è di competenza della regione, che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve provvedersi alla loro ristrutturazione.

3. Le procedure di restituzione o indennizzo alla minoranza slovena per gli altri beni di cui a qualsiasi titolo sia stata privata sono disciplinate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 19.

*(Tutela del patrimonio storico ed artistico).*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge adottano misure di tutela nel rispetto anche delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia che si riferiscano ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia che riguardino le usanze tradizionali ed altre forme di espressione della cultura della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati devono avviare adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

ART. 20.

*(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali).*

1. Nei territori di cui all'articolo 2 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori. A tale proposito negli organi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica utilità, è necessario procedere ad espropriazione di immobili o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi nei territori di cui al comma 1 deve tenersi conto delle eventuali proposte tendenti ad ovviare o a ridurre i danni a proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese. Deve essere altresì garantito un giusto e sollecito indennizzo ai singoli aventi diritto, nonché un congruo risarcimento alla popolazione

locale per gli eventuali danni sociali arrecati alla comunità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le autorità interessate devono avviare opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della minoranza slovena.

4. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori di cui all'articolo 2, lo Stato assegna contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

ART. 21.

*(Organizzazioni ed attività sindacali).*

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, che per la loro consistenza e diffusione sul territorio di cui all'articolo 2 abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni ed organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 22.

*(Tutela penale).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge ovvero offende ed ingiuria le persone per la loro appartenenza etnica slovena o limita e impedisce alle stesse l'uso della propria lingua, è punito ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

## ART. 23.

(Norma transitoria).

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

## ART. 24.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).

1. La tabella di cui all'allegato A alla presente legge può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori del territorio di cui all'articolo 2, a favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

## ART. 25.

(Disposizioni finali).

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in

attuazione dello statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

## ART. 26.

(Competenze regionali e delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, un decreto legislativo al fine di consentire, in conformità ai principi desumibili dalla presente legge, l'elezione di un deputato e di un senatore, appartenenti alla minoranza slovena, attraverso un meccanismo di attribuzione dei seggi a valere sulla quota proporzionale sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica nella circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia.

## ALLEGATO A

*(Articolo 2)*

- Provincia di TRIESTE: comuni di DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO e TRIESTE.
- Provincia di GORIZIA: comuni di CORMONS, DOBERDÒ DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, GORIZIA, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN FLORIANO DEL COLLIO e SAVOGNA D'ISONZO.
- Provincia di UDINE: comuni di ATTIMIS, CIVIDALE DEL FRIULI, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, MONTENARS, NIMIS, PONTEBBA, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TAI-PANA, TARCENTO, TARVISIO e TORREANO.

**N. 3730, d'iniziativa dei deputati  
Niccolini ed altri**

## CAPO I

## SEZIONE I

## ART. 1.

1. Nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, della provincia di Trieste, e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio, della provincia di Gorizia, i cittadini del gruppo linguistico sloveno, come singoli e nelle loro associazioni ed organizzazioni istituite per fini filologici e di sviluppo culturale, fruiscono della tutela delle caratteristiche culturali, delle tradizioni e della lingua, secondo le disposizioni del presente capo.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

## ART. 2.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e della ufficialità della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali aventi sede nei comuni indicati all'articolo 1.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

## ART. 3.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, i documenti di carattere personale, quali la carta di identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. Il rilascio del documento bilingue avviene su richiesta dell'interessato.

## ART. 4.

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, con eccezione dei documenti indicati all'articolo 3, che riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni indicati all'articolo 1, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

2. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni indicati all'articolo 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

## ART. 5.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti nonché nella presentazione di proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche in sloveno.

2. Nelle adunanze di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.

3. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 1 sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

## ART. 6.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, le amministrazioni interessate hanno facoltà di usare in aggiunta alla dizione italiana anche quella in lingua slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali nonché nei gonfaloni.

2. Ne comuni di cui al comma 1, in base alle modalità stabilite dalla legge regionale, può essere indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena, se tradizionalmente usato.

## ART. 7.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a disposizione dalla prefettura della provincia di appartenenza.

## SEZIONE II

## ART. 8.

1. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di una buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

2. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5, secondo comma, nonché all'articolo 7, secondo comma, le parole: « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « candidati con piena conoscenza della lingua slovena ».

3. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e quarto, le parole: « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) al comma terzo, le parole: « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena ».

## ART. 9.

1. Nei comuni indicati all'articolo 1, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Al fine di soddisfare in via d'urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo ai connessi aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua di insegnamento italiana.

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti sono concesse dal provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari.

## ART. 10.

1. I programmi di insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, di cui all'articolo 9, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012.

2. Tra le materie di insegnamento delle scuole di cui al comma 1 è compreso l'insegnamento delle tradizioni e della cultura locale.



## ART. 11.

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con piena conoscenza della lingua slovena, in possesso di tutti gli altri requisiti per i pubblici concorsi.

## ART. 12.

1. Le schede di valutazione ed i diplomi rilasciati dalle scuole e dagli istituti statali con lingua d'insegnamento slovena sono compilati in lingua italiana con contestuale traduzione in lingua slovena, su appositi moduli rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 13.

1. Sono riconosciuti come istituzioni scolastiche di istruzione secondaria statale di ordine artistico il Centro musicale sloveno «Glasbena matica» di Trieste e l'istituto goriziano «Fondazione musicale Città di Gorizia».

## ART. 14.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, e all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1.

## SEZIONE III

## ART. 15.

1. Nell'esercizio della competenza statutaria in materia di istituzioni culturali di interesse locale, la regione Friuli-Venezia Giulia provvede alla formazione e all'aggiornamento periodico di un programma di sostegno finanziario alle istituzioni stesse.

2. Lo Stato contribuisce, nei limiti stabiliti dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, al finanziamento regionale del programma di cui al comma 1, onde assicurare la tutela delle istituzioni del gruppo di lingua slovena aventi le finalità descritte nell'articolo 1.

3. I contributi erogati dallo Stato per le finalità di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli della regione e della provincia.

## ART. 16.

1. Il Teatro stabile sloveno di Trieste è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato nell'ambito dei fondi a ciò destinati.

## ART. 17.

1. È autorizzata la cessione dell'edificio denominato «Narodni Dom» sito in rione San Giovanni di Trieste, appartenente al demanio statale, a favore della società per azioni «Dom Immobiliare triestina» per essere destinato a casa di cultura della minoranza linguistica slovena della provincia di Trieste, con divieto di alienazione a qualsiasi titolo ed esclusa ogni diversa destinazione.

2. La cessione è disposta con decreto del Ministro delle finanze.

## SEZIONE IV

## ART. 18.

1. Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure adottate con atti aventi valore normativo in attuazione dello Statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ai sensi dell'articolo 8 del Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, e della legge 14 marzo 1977, n. 73, recante ratifica ed esecuzione del Trattato stesso.

## ART. 19.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltà di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicato di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

## ART. 20.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1 dell'articolo 19, nelle province di Trieste e Gorizia è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il Consiglio dei ministri, un censimento che accerta, comune per comune, la consistenza del gruppo linguistico sloveno, grazie ad una dichiarazione di appartenenza che renda possibile la fruizione della tutela nei termini previsti dalla presente legge.

## CAPO II

## ART. 21.

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine, alle popolazioni locali sono assicurati, in ragione della loro particolarità e della situazione ambientale, il sostegno alle attività produttive e sociali, la valorizzazione delle iniziative e attività culturali, nonché il rispetto delle tradizioni, secondo le disposizioni del presente capo.

## ART. 22.

1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 21 è dichiarato, per le sue condizioni socio-economiche, zona depressa e fruibile di un contributo speciale, annuale e forfetario, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine specifico di:

a) stimolare e sostenere le attività produttive con particolare riguardo a quelle agricole e boschive;

b) provvedere ai relativi servizi e infrastrutture;

c) promuovere le attività sociali connesse con l'ambiente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è adeguato alle reali necessità del territorio, individuate da una commissione mista, composta da tre funzionari nominati rispettivamente dai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la solidarietà sociale e del tesoro, e da tre funzionari regionali di competenze affini.

3. L'amministrazione del contributo di cui al presente articolo è affidata ad un « consiglio di zona », costituito dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 21. Il consiglio è convocato la prima volta dal presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ed elegge nel suo seno il presidente di zona ed un direttivo composto da quattro membri, che affianca il presidente nelle mansioni esecutive. Il presidente ed il direttivo, che rispondono dal proprio operato al tribunale amministrativo regionale, durano in carica un anno. Le elezioni consiliari e le decisioni del direttivo avvengono per maggioranza semplice.

#### ART. 23.

1. I consigli comunali dei comuni elencati nell'articolo 21 possono prevedere nei loro regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana.

#### ART. 24.

1. Nelle scuole materne pubbliche site nei comuni di cui all'articolo 21, la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura locale. L'insegnamento di detti argomenti è svolto a mezzo di docenti assunti, ove occorra, a tempo determinato, per i quali l'idioma materno sia quello locale.

2. Nelle scuole elementari site nei comuni richiamati al comma 1, ove la maggioranza dei genitori degli allievi ne faccia richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo della lingua letteraria slovena, oppure dell'idioma locale, in attuazione di un programma di sperimentazione didattica rivolto all'arricchimento della formazione dell'alunno.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti educativi e dei programmi didattici di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità ed i requisiti per la nomina degli insegnanti.

#### ART. 25.

1. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui all'articolo 21, decorsi cinque anni dall'inizio del programma di sperimentazione didattica di cui all'articolo 24, possono essere istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, corsi separati con lingua d'insegnamento slovena, destinati agli alunni già indirizzati ai programmi della predetta sperimentazione. L'istituzione di tali corsi è subordinata alle effettive esigenze risultanti dall'attuazione della sperimentazione didattica, dalle richieste dei genitori e dallo sviluppo equilibrato degli studi.

#### ART. 26.

1. Per la trattazione degli affari concernenti l'attuazione degli articoli 24 e 25, e per i connessi adempimenti amministrativi, è preposto un funzionario statale, appartenente alla VIII o alla IX qualifica funzionale, del provveditorato agli studi di Udine, che abbia adeguata conoscenza dei problemi attinenti alle tradizioni, alla cultura ed agli idiomi locali.

## CAPO III

## ART. 27.

1. Le norme di cui agli articoli 2 e 4 hanno applicazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle esigenze connesse con l'adeguamento degli uffici della pubblica amministrazione.

2. Le norme di cui all'articolo 3 hanno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 28.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per quanto riguarda le province di Trieste e Gorizia, utilizzando gli stanziamenti destinati alle provvidenze per la minoranza slovena attualmente in vigore. Per quanto riguarda i comuni di cui all'articolo 21, ferme restando le provvidenze attualmente in vigore, viene utilizzato il contributo speciale di cui all'articolo 22.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 3826, d'iniziativa dei deputati  
Di Bisceglie ed altri**

## ART. 1.

*(Riconoscimento della minoranza slovena).*

1. La minoranza di lingua slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali adottano misure idonee ad assicurare agli appartenenti alla minoranza slovena l'esercizio pieno ed effettivo di tutti i loro diritti e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione ed a condizione di piena uguaglianza.

## ART. 2.

*(Ambito territoriale di applicazione della legge).*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

## ART. 3.

*(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio medesimo, è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Commissario di governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;

b) il presidente del consiglio regionale o un suo delegato;

c) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;

d) tre esperti nominati dal Consiglio dei ministri di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;

e) due esperti nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia di cui uno appartenente alla minoranza slovena;

f) i parlamentari, i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia e i consiglieri provinciali di Trieste, Gorizia e Udine che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena all'atto dell'accettazione della candidatura;

g) tre consiglieri comunali, uno per ciascuna delle tre province, eletti tra i consiglieri comunali che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena al momento dell'accettazione della candidatura per l'elezione in uno dei consigli comunali dei comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza slovena.

3. La sede di rappresentanza del Comitato è istituita presso la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il cui presidente convoca, entro sei mesi dall'insediamento del consiglio regionale, le assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena per l'elezione dei membri del Comitato e fissa in sede di prima convocazione le modalità di designazione di cui alla lettera h) del comma 2. Il Comitato, successivamente al suo primo insediamento, può definire criteri e modalità per la sua composizione in relazione a

quanto disposto dalle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2. Con il decreto istitutivo del Comitato di cui al comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo funzionamento.

4. L'istituzione del Comitato di cui al comma 1, nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato di cui al comma 1 è rinnovato in occasione di ogni nuovo insediamento del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa data.

6. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono indicate negli articoli 4, 5, 7, 9, 13, 16 e 22. Il Comitato esprime il proprio parere sull'attuazione delle leggi relative alla minoranza slovena in Italia.

7. Il Comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentiti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali competenti in materia.

#### ART. 4.

*(Nomi, cognomi, denominazioni slovene).*

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre

di lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, un decreto legislativo, nell'osservanza dei principi di cui alla presente legge, che disciplini le modalità affinché i cittadini appartenenti alla minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

#### ART. 5.

*(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).*

1. Nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

*a)* nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

*b)* nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, sono redatti, a richiesta dei cittadini interessati, in lingua italiana e slovena oppure sono accompagnati da una

traduzione in lingua slovena. L'uso della lingua slovena è previsto anche riguardo agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. I relativi provvedimenti, indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'autorità governativa e con il Comitato di cui all'articolo 3.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

#### ART. 6.

*(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).*

1. I titolari di cariche elettive pubbliche, nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2, hanno facoltà di usare anche la lingua slovena nell'esercizio del loro mandato. Spetta agli enti e alle assemblee elettive interessate adottare i provvedimenti necessari e definire le opportune modalità per consentire l'esercizio di tale facoltà.

2. A richiesta delle parti interessate i componenti degli enti e delle assemblee elettive di cui al comma 1 possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.

3. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 è ammesso l'uso della lingua slovena.

#### ART. 7.

*(Insegne pubbliche e toponomastica).*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 e gli enti interessati, sono determinati i comuni e le frazioni di comune e le località in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

#### ART. 8.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena ».

5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annui, suscettibile di adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 9.

*(Disposizioni per la provincia di Udine).*

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine, compresi nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere in lingua slovena.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura locali.

3. All'atto dell'iscrizione negli istituti di istruzione obbligatoria i genitori degli alunni devono dichiarare se essi intendano

avvalersi degli insegnamenti previsti dal comma 2.

4. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma 7 sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti.

6. Le scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua slovena, funzionanti su iniziativa privata nel comune di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga alle norme vigenti in materia. Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della lingua e, in generale, della cultura slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. A conclusione di un ciclo sperimentale e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è prevista e disciplinata, nei comuni della provincia di Udine indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. Le necessarie misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

#### ART. 10.

*(Organi per l'amministrazione scolastica).*

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, ed



Udine è istituito uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.

2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra candidati in possesso dei normali requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva. Tale ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole ed istituti con lingua d'insegnamento slovena.

3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dall'intendente di cui al comma 2 del presente articolo. La composizione della Commissione, le modalità di elezione ed il suo funzionamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

#### ART. 11.

*(Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).*

1. È istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro fun-

zionamento e gli aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

#### ART. 12.

*(Istruzione musicale).*

1. Alle scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuto, nelle forme e nei modi più adeguati alle specifiche esigenze, lo *status* di conservatorio di musica statale.

2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è definito nel numero ritenuto necessario a soddisfare le esigenze di cui ai commi 1 e 2, l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente attualmente in servizio nei centri musicali « Glasbena matica » ed « Emil Komel », con effetto anche riguardo al servizio prestatato ed al rapporto instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 13.

*(Istituzioni ed attività della minoranza).*

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative o editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza. A

tal fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena.

2. Lo Stato assegna ogni anno propri contributi ai fini di cui al comma 1, che entrano a far parte di un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Per il triennio 1998-2000 è destinata al fondo di cui al comma 2 la somma complessiva di lire 30 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

4. L'ammontare del fondo di cui al comma 2 è definito annualmente nella legge finanziaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministro del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 14.

*(Associazioni sportive slovene).*

1. L'« Unione delle associazioni sportive slovene — *Zdruzenje slovenskih drustev v Italiji* » in Italia è riconosciuta quale ente di promozione sportiva, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

#### ART. 15.

*(Teatro stabile sloveno).*

1. Il « Teatro stabile sloveno » di Trieste *Slovensko stalno gledališce* » è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

#### ART. 16.

*(Restituzione di beni immobili).*

1. La casa di cultura « *Narodni dom* » di Trieste, Rione San Giovanni, costituita da

edificio, cortile ed accessori ed il « *Trgovski dom* » di Gorizia sono assegnati al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinati, in comodato gratuito, alla minoranza slovena e le relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con regolamento del Comitato di cui all'articolo 3.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni immobili di cui al comma 1 è di competenza della regione, che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve provvedersi alla loro ristrutturazione.

3. Le procedure di restituzione o indennizzo alla minoranza slovena per gli altri beni di cui a qualsiasi titolo sia stata privata sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

#### ART. 17.

*(Tutela delle caratteristiche etniche del territorio).*

1. Nei territori di cui all'articolo 2 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori. A tal fine le autorità interessate devono avviare opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della minoranza slovena.

#### ART. 18.

*(Sindacato del personale della scuola slovena).*

1. Il « *Sindikatslovenske sole* — sindacato scuola slovena » è riconosciuto tra le organizzazioni sindacali rappresentative nell'ambito della contrattazione decentrata per quanto attiene alla scuola con lingua d'insegnamento slovena.

## ART. 19.

(Norma transitoria).

1. Fino alla istituzione della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine o da un suo delegato e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

## ART. 20.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).

1. La tabella di cui all'allegato A alla presente legge può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori del territorio di cui all'articolo 2, a favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

## ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 15 miliardi annui, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 22.

(Disposizioni finali).

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono comunque in vigore le misure di tutela adottate in attuazione dello statuto speciale annesso al memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale e allo scambio di note, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.73, e recepiti dalla Repubblica di Slovenia.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche a favore della minoranza slovena nella regione del Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A.  
(previsto dall'articolo 2).

Provincia di TRIESTE:

comuni di DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO e TRIESTE.

Provincia di GORIZIA:

comuni di CORMONS, DOBERDÒ DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, GORIZIA, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN FLORIANO DEL COLLIO e SAVOGNA D'ISONZO.

Provincia di UDINE:

comuni di ATTIMIS, CIVIDALE DEL FRIULI, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, MONTENARS, NIMIS, PONTEBBA, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TAIPANA, TARENTO, TARVISIO e TORREANO.

**N. 3935, d'iniziativa dei deputati  
Fontanini e Bosco**

## ART. 1.

*(Riconoscimento della minoranza slovena).*

1. La minoranza di lingua slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

## ART. 2.

*(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessità di una risoluta azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali per le lingue regionali o minoritarie utilizzate in forma di identità o similare in due o più Stati.

## ART. 3.

*(Aree di riferimento per l'applicazione della legge).*

1. Nei comuni di Duino Aurisina — Devin Nabrcžina, Monrupino — Repentabor, San Dorligo della Valle — Dolina e Sgonico — Zgonik della provincia di Trie-

ste, nei comuni di Doberdò del Lago — Doberdob, Savogna d'Isonzo — Sovodnje e San Floriano del Collio — Števerjan della provincia di Gorizia e nelle circoscrizioni comunali dei comuni di Muggia, Trieste e Gorizia, i cittadini del gruppo linguistico sloveno fruiscono, come singoli e nelle loro organizzazioni ed associazioni, della tutela delle caratteristiche etnico-culturali, delle tradizioni e della lingua secondo le disposizioni della presente legge.

## ART. 4.

*(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).*

1. I cittadini del gruppo sloveno nelle località indicate all'articolo 3 hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni competenti sul territorio interessato dagli insediamenti indicati all'articolo 3.

2. Gli organi ed uffici, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente e per tramite di interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

## ART. 5.

*(Modalità di applicazione della legge di tutela da parte delle singole amministrazioni interessate).*

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie adottati dagli organi ed uffici di cui all'articolo 4, comma 1, che riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nelle località indicate all'articolo 3, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena. Ugual traduzione

è disposta dalle amministrazioni provinciali e regionali nonché da quelle statali esistenti nella regione per gli atti adottati a seguito di procedimenti di ulteriore grado, riguardanti gli atti indicati al presente comma.

2. Gli atti scritti di carattere generale, emanati dagli organi ed uffici di cui al comma 1, sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena nelle località indicate all'articolo 3.

## ART. 6.

*(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).*

1. Nelle località indicate all'articolo 3 i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno facoltà di usare nelle adunanze dei consigli comunali ovvero, per Muggia, Trieste e Gorizia, dei consigli circoscrizionali, la propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti nonché nella presentazione delle proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche in sloveno.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.

## ART. 7.

*(Insegne pubbliche e toponomastica).*

1. Nei comuni indicati all'articolo 3 le amministrazioni comunali e circoscrizionali interessate utilizzano in aggiunta alla dizione italiana anche quella slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali e circoscrizionali nonché nei gonfaloni.

2. Nelle località di cui al comma 1, in base alle modalità stabilite con legge regionale, è indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena.

## ART. 8.

*(Assunzione di traduttori presso le amministrazioni locali e compiti del Commissariato di Governo).*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, le amministrazioni interessate provvedono ad assumere con pubblico concorso traduttori ed interpreti. Per i rapporti scritti con le amministrazioni statali è istituito presso il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia un ufficio di traduttori, il cui organico e il cui ordinamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello per la funzione pubblica e gli affari regionali.

## ART. 9.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

1. Fermo restando il riconoscimento e la conservazione delle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie superiori con lingua di insegnamento slovena, istituite o ripristinate sotto il Governo militare alleato ed elencate nello Statuto speciale allegato al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e di quelle istituite con provvedimenti successivi ed attualmente esistenti, il gruppo linguistico sloveno ha diritto a scuole statali di ogni ordine e grado nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

## ART. 10.

*(Programmi di insegnamento).*

1. I programmi di insegnamento nelle scuole di lingua di insegnamento slovena sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Tra le materie di insegnamento delle scuole di cui al comma 1 è compreso

l'insegnamento delle tradizioni e della cultura locale.

ART. 11.

*(Organi per l'amministrazione scolastica).*

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia e Udine è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole di lingua slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente la qualifica di dirigente, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con perfetta conoscenza della lingua slovena aventi il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i pubblici concorsi.

ART. 12.

*(Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo).*

1. È istituito, con sede a Gorizia, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo delle scuole con lingua di insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro funzionamento e l'ordinamento del personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

ART. 13.

*(Norma finanziaria).*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1977 il fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 500 milioni annui. Esso può

essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione di dispense scolastiche, nonché a favore di autori di testi e dispense non cittadini italiani, appartenenti all'area culturale slovena.

ART. 14.

*(Caratteri tipografici dei diplomi).*

1. I diplomi rilasciati dalle scuole slovene e dagli istituti statali con lingua di insegnamento slovena e le schede di valutazione sono compilati in lingua italiana e slovena con caratteri di uguale grandezza, su appositi moduli predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 15.

*(Istruzione musicale).*

1. I centri musicali sloveni *Glasbena matica* di Trieste e *Emil Komel* di Gorizia sono riconosciuti come conservatori statali.

2. I programmi di insegnamento degli istituti di cui al comma 1 sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 16.

*(Rinvio a norme vigenti).*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, 22 dicembre 1973, n. 932, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti, ordinanze e circolari emanati per la loro attuazione.

2. Continuano, altresì, ad applicarsi, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, tutte le altre disposizioni riguardanti le scuole con lingua di inse-

gnamento slovena, nonché i provvedimenti emanati per la loro attuazione.

## ART. 17.

*(Fondo per il sostegno e la promozione delle attività culturali, editoriali e sportive della minoranza slovena).*

1. Alla attuazione dei programmi che la regione Friuli-Venezia Giulia predispone nell'esercizio della competenza statutaria in materia di istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche, stampa e diffusione di organi di informazione, lo Stato contribuisce annualmente al fine di assicurare la tutela delle istituzioni di lingua slovena, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 23.

2. È altresì compito dello Stato integrare i contributi ed i finanziamenti pubblici a favore delle attività di cui al comma 1 svolte dai cittadini appartenenti al gruppo linguistico sloveno come singoli o nelle loro organizzazioni e associazioni.

3. Particolare interesse è attribuito alla stampa periodica slovena in Italia edita da organizzazioni culturali, sportive e ricreative slovene non aventi scopo di lucro, alle quali è destinato un finanziamento pari al 5 per cento della somma indicata all'articolo 23.

## ART. 18.

*(Teatro stabile sloveno).*

1. Il Teatro stabile sloveno *Stalno Slovensko Gledališče* è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato, nell'ambito dei fondi a ciò destinati.

## ART. 19.

*(Restituzione dei beni immobili).*

1. La casa di cultura *Narodni dom* sita in Rione San Giovanni a Trieste, costituita

da edificio, cortile ed accessori, è assegnata al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata alle necessità del gruppo linguistico sloveno, con esclusione di ogni diversa destinazione.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione è di competenza della regione che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato.

3. L'uso della casa di cultura è regolamentato dalla commissione consultiva presso l'Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno di cui all'articolo 24. Nell'eventualità che lo Stato trasferisca alla regione altri immobili, oggetti di confisca negli anni dal 1922 al 1945, spetta all'Agenzia ogni decisione relativa alla loro utilizzazione.

## ART. 20.

*(Disposizioni finali).*

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore, in quanto da essa non recepite, le misure di tutela adottate con atti aventi valore normativo in attuazione dello Statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

## ART. 21.

*(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).*

1. La regione Friuli-Venezia Giulia disciplina con legge il procedimento per la modifica dell'elenco delle località di cui all'articolo 3.



2. Il procedimento deve essere promosso da almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza slovena.

3. La modifica dell'elenco è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

ART. 22.

*(Norme di attuazione).*

1. Le norme di cui agli articoli 4 e 5 hanno applicazione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle esigenze connesse con l'adeguamento degli uffici della pubblica amministrazione.

ART. 23.

*(Norma finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1997, lire 10 miliardi per il 1998 e lire 10 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

*(Istituzione dell'Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno).*

1. È istituita, presso la presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, una Agenzia per le problematiche del gruppo linguistico sloveno.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 coordina tutte le attività e gestisce il patrimonio comune, nonché tutti i contributi che a qualsiasi titolo vengano destinati agli appartenenti del gruppo linguistico sloveno.

3. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al comma 1 è istituita una commissione consultiva composta in modo paritetico da sei consiglieri regionali e da sei rappresentanti delle tre organizzazioni più rappresentative del gruppo linguistico sloveno: SGPS – CECS, SKGZ – UECS e SSO – COS.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

